



# *Città di Nicotera*

*Prov. di Vibo Valentia*

## **REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale)  
n. 15 del 20/06/2018**

## SOMMARIO

### *Capo I – Principi generali*

Art. 1 finalità e definizioni

Art. 2 ambito di applicazione

Art. 3 finalità degli impianti

### *Capo II – Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti*

Art. 4 sistema di videosorveglianza

Art. 5 caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

Art. 6 metodologie di rilevazione

Art. 7 provvedimenti attuativi

### *Capo III Trattamento dei dati personali*

Art. 8 modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 informativa

Art. 10 diritti degli interessati

Art. 11 sicurezza dei dati

Art. 12 modalità e limiti all'utilizzazione dei dati personali

Art. 13 tutela

### *Capo IV – Norme finali*

Art. 14 norma di rinvio

Art. 15 entrata in vigore e norme di garanzia

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza impiantati nel Comune di Nicotera (VV), gestito dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) Per **“banca dati”**, il complesso dei dati personali presso l'Ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) Per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, le registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e distruzione dei dati;
- c) Per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente e rilevati con trattamenti di suoni, ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) Per “**titolare**”, l’Ente, cui compete le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) Per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) Per “**incaricato**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare, autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) Per “**l’interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione, cui si riferiscono i dati personali;
- h) Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- i) Per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) Per “**blocco**”, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

4. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Polizia locale o comunque dell’Area che svolge tali funzioni. L’incaricato può essere solo un soggetto appartenente alla Polizia locale, su designazione del Responsabile del trattamento.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Nicotera (VV), collegati all'ufficio del Comando della Polizia Locale.

## **Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono finalizzate:

- a) A prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dei comuni interessati e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) A tutelare gli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio pubblico;
- c) Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Sarà cura del responsabile del trattamento, sorvegliare le scene inquadrature, affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio, cantieri stradali o edili, sedi

stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi urbani e i luoghi presidiati dalle forze dell'ordine.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. I dati acquisiti non potranno altresì essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

8. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

9. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

10. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione, garantendo un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

11. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati.

## **CAPO II – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 4- Sistema di videosorveglianza**

1. Il sistema di videosorveglianza, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento deve essere caratterizzato da:

- Unicità del centro raccolta dati;
- Unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati.

2. Laddove e fintanto non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopracitato per caratteristiche strutturali o altre ragioni a carattere temporaneo, la raccolta dei dati può essere decentrata presso ogni singola struttura in cui è collegato l'impianto.

3. Resta ferma l'unicità della responsabilità di gestione dei dati.

### **Art. 5- Caratteristiche degli impianti**

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da più telecamere fisse e/o mobili.

2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli ambiti da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere dettagli su aree di proprietà private e luoghi di lavoro.

3. La conformazione degli impianti installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscono riprese di tipo panoramico, escludendo riprese di dettagli, tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, salvo che questo risulti indispensabile per lo scopo da perseguire.

### **Art. 6- Metodologie di rilevazione**

1. Il sistema di videosorveglianza prevede come regola generale la videoregistrazione.

2. In casi sporadici è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite video, in particolare nel caso di eventi in cui si renda necessario il monitoraggio del patrimonio pubblico.

3. Tali esigenze devono avere il carattere della temporaneità e devono essere adeguatamente motivate con provvedimento del titolare.

#### **Art. 7- Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta, sentito il Responsabile del trattamento dati, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione delle modalità delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

2. E' compito del responsabile del trattamento dei dati garantire il costante adeguamento alle norme di sicurezza e controllare che l'uso delle immagini avvenga secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 8- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;



- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalle norme.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolte in una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale e conservate per un periodo non inferiore a gg. 7.

4. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.

5. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comando di Polizia locale.

6. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la sala di controllo. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria il titolare potrà estendere il periodo di conservazione.

8. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono già quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile o un suo incaricato.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria.

Nel caso di specie, agli organi di polizia è consentito loro l'accesso alle riprese in presenza del Responsabile del trattamento dei dati personali o un suo incaricato, previo formale richiesta del diritto di accesso.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservato agli organi di polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura Penale.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati con l'atto di nomina i soggetti cui è affidata la gestione e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla centrale operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

#### **Art- 9 Informativa**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati, devono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno dell'area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi l'affissione di cartelli, da installarsi prima dell'accesso allo spettro di registrazione. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli.
2. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche anche a carattere temporaneo (manifestazioni, eventi sportivi etc.).
3. Il Responsabile comunica con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

#### **Art. 10 Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito,

in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale, riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati, qualora essi siano trattati in violazione di legge.

3. La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge.

4. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione di un documento di riconoscimento, che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

#### **Art. 11- Misure di sicurezza**

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. Sono state pertanto adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

3. In tale ottica, è necessario che le misure di sicurezza siano rispettose dei principi di seguito riportati:

- a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini;

- b) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere limitata la possibilità per i soggetti abilitati di visionare non soli la sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione e duplicazione;
- c) Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione anche in forma automatica, delle registrazioni allo scadere del termine previsto.
- d) Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione devono essere adottate specifiche cautele in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni, possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile, al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) Il titolare o il responsabile deve designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

#### **Art. 12 - Modalità e limiti alla utilizzazione dei dati personali**

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.

- **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge, da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza, l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e quindi va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico, vanno già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando I finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

Il software pertanto va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

- **Principio di proporzionalità**

Il titolare del trattamento prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare obiettivamente se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

La proporzionalità nella fattispecie va valutata in ogni fase o modalità di trattamento, per esempio si deve stabilire:

- Se sia sufficiente ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- La dislocazione, l'angolo visuale e le tipologie fisse o mobili delle apparecchiature;
- La durata della conservazione che comunque deve essere sempre temporanea.

- **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure alle forze di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno degli edifici o impianti ove si svolgono attività industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale acquisizione di dati disposta dagli organi di polizia giudiziaria) e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quanto esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

## **Art. 13 – Tutela**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

## **CAPO IV - NORME FINALI**

### **Art. 14- Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.